



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 03/05/2018

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 17/10/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 10/11/2015, il ricorrente, chiede: la condanna dell'intermediario al rimborso della somma complessiva di € 3.564,97, di cui € 82,80 per le commissioni bancarie, € 3.517,30 per le commissioni di intermediazione, ed € 238,46 per i premi assicurativi, al netto dei rimborsi già riconosciuti; la restituzione di una quota indebitamente trattenuta, pari ad € 230,00; la refusione degli interessi legali e delle spese di assistenza tecnica e difensiva, quantificate in € 200,00. L'intermediario non si è costituito. Dagli atti, non risulta il riscontro al reclamo presentato in data 25/07/2017. L'intermediario è stato cancellato dall'albo in data 23/10/2017, quindi successivamente alla presentazione del ricorso avvenuta il 25/09/2017.

### DIRITTO

Il Collegio rileva preliminarmente che la legittimazione passiva si radica al momento della proposizione del ricorso e, quindi, non è stata persa con la successiva cancellazione della convenuta dall'albo degli intermediari (Cfr. Collegio di Bari, decisione n. 705/2018; Collegio di Roma, decisione n. 12988/2017).



Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nel caso di specie, visto che le clausole contrattuali fanno riferimento indistinto sia ad attività precontrattuali, sia ad attività relative allo svolgimento del rapporto, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo e considerati i rimborsi già effettuati dalla convenuta, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto alla restituzione della somma risultante dalla seguente tabella:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate pagate	48	rate residue	72					
Oneri sostenuti								
<i>Commissioni bancarie</i>				recurring	138,00	82,80	0,00	82,80
<i>Commissioni di intermediazione</i>				recurring	5.862,17	3.517,30	273,60	3.243,70
<i>Oneri assicurativi</i>				recurring	397,44	238,46	0,00	238,46
<b>Totale</b>								<b>3.564,96</b>

Non è in atti evidenza documentale attestante l'avvenuta corresponsione, da parte dell'ente datoriale, del rateo conteggiato come insoluto.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

#### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.564,96, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI